



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

***COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ***

Numero 8 Data 29-04-16

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In corso di seduta di Prima convocazione Ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

TIBERII MANUELE	P	DI BARTOLOMEO MIRKO	P
BORDELLETTI TOBIA TONINO	P	QUARANTA FEDERICO	P
FRALE GESIDIO	P	DI BARTOLOMEO GIUSEPPE	P
TIBERII GIOVANNI	P	D'ALBERTO ALBERTO	A
TULLII SIMONE	P	DE SANCTIS ANGELA	P
DI FILIPPO ROSSELLA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Assume la presidenza il Signor TIBERII MANUELE in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA SERENA TAGLIERI

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione é stato espresso, a norma dell'art. 49 - Comma 1, del Dec. Lgv. n. 267/2000.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
per quanto di competenza.

Il responsabile del servizio

f.to DR. BONOMO DOMENICO

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
per quanto di competenza.

Il responsabile del Servizio Finanziario

f.to DR. BONOMO DOMENICO

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 06/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2015 ;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche alla disciplina IUC. In particolare è intervenuta sulla disciplina dell'IMU e della TASI prevedendo in sintesi quanto segue:
 - l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1 grado a condizione che:
 - il contratto di comodato sia stato registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare al Comune.
 - l'art. 1, comma 13, ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell'ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;
 - l'art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche:
 - l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - l'esenzione per i terreni agricoli;
 - l'art. 1, commi 53 e 54, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'IMU e della TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Richiamato l'art. 1, comma 133 della legge di stabilità 2016 che anticipa al 1 gennaio 2016 l'entrata in vigore delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 158/2015.

Richiamato altresì l'art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 relativo all'IMU per gli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero che ha disposto: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero "AIRE", già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che differisce al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuto di dover adeguare il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) alle disposizioni normative introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e alle altre disposizioni sopra citate.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dichiarata aperta la discussione relazione l'assessore Bordelletti. Alle 21.13 entrano i Consiglieri Di Bartolomeo Giuseppe e De Sanctis Angela., risultano pertanto presenti 10 consiglieri.

Riprende la relazione il consigliere Bordelletti il quale da lettura degli articoli del regolamento oggetto di modifica. Accenna alla richiesta emendativa della minoranza ma anticipa la non condivisione.

Interviene il Consigliere Di Bartolomeo G. il quale invita la maggioranza a prendere in considerazione la proposta, già presentata l'anno scorso e a prevedere degli sgravi per le famiglie con studenti a carico.

Interviene il Consigliere De Sanctis la quale sollecita l'amministrazione a tenerne conto per la prossima annualità in quanto le difficoltà economiche sono riscontrabili in numerose famiglie.

Si passa alla votazione dell'emendamento proposto (prot. 2518 del 27.04.2016)

Con la seguente votazione 2 favorevoli – 8 contrari (Tiberii M, Bordelletti, Frate, Tiberii G., Tullii, Di Filippo, Di Bartolomeo M., Quaranta) l'emendamento non è approvato.

Chiusa la discussione

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato : votanti n.10 , astenuti n.0 , favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Di Bartolomeo G – de Sanctis);

DELIBERA

1. Di apportare le modifiche agli articoli del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) come di seguito specificati:

Art. 14

Riduzione tariffa per particolari categorie
(Art. 1 comma 659 L. 147/2013 mod. art. 9 bis D.L. 47/2014)

1. A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale immobile, ai sensi dell'art. 9 bis Decreto Legge - 28/03/2014, n.47, Convertita in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.
2. Le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
----	-------------	-------------

1	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale da cittadini non residenti nel Comune di Colledara od altro uso limitato e discontinuo (ABITAZIONI USO STAGIONALE)	15
2	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (ATTIVITA' STAGIONALI)	30
3	Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (ABITAZIONI RESIDENTI ESTERO)	20
4	Abitazioni, non locate o date in comodato d'uso, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti CITTADINI AIRE che risiedono all'estero e già pensionati nei rispettivi paesi di residenza (ABITAZIONI RESIDENTI ESTERO PENSIONATI)	66% (riduzione 2/3)
5	Abitazioni fuori dai centri di raccolta così come specificati all'art. 12 del presente regolamento (ABITAZIONI NON SERVITE).....	60

3. Le riduzioni tariffarie di cui sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
5. La riduzione di cui ai precedenti punto 3 e 4 della tabella, sono applicate a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.
6. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo

Art. 20

1. La TASI è imposta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ai sensi dell'art. 1 c. 14 L. 208/15).

Art. 21

Soggetti passivi

(modificato solo il comma 6 dell' art. 21)

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 23

Abitazione principale

1. A partire dal 1° gennaio 2016 (ai sensi della L. 208/2011) viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9).

Art. 27

Assimilazione all'abitazione principale

(modificato solo il comma b) dell'art. 27)

- a) Omissis.....
- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; a tali fini si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato"

Art. 28

Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
(art 13 comma 2 D.L. 201/2011 modificato dall'art. 1 comma 10 L. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016)

1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50% (cinquanta per cento): per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 60

Entrata in vigore del regolamento

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.
2. Di aggiungere il seguente articolo al vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC):

Art. 32 bis Aliquota ridotta

1. Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento

3. Di prendere atto che il predetto regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore il 1 gennaio 2016.

4. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta unica comunale (IUC).

5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs 267/2000 con la seguente votazione: votanti n10 , astenuti n.0 , favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Di Bartolomeo G – de Sanctis);

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Taglieri Serena

IL PRESIDENTE
f.to TIBERII MANUELE

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - Comma 4[^]-Dec. Lgv. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DR. BONOMO DOMENICO

Colledara, li 29 APR. 2016

Pubb. n. 284

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69).

IL MESSO COMUNALE
f.to Polisini Franco

La presente delibera, unitamente agli allegati composti da n. ___ fogli e n. ___ facciate e considerati parte integrante della medesima, é copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio da servire per uso amministrativo.

li,

29 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Taglieri Serena

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI ART. 134 - COMMA 3 DEL
DEC. LGV. N. 267/2000;

[] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.
[] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.

Colledara, li

29 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Taglieri Serena